

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 19/02/2019

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 07/06/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 19/06/2015, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con la controparte nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso delle commissioni bancarie non maturate e del premio assicurativo non goduto (quest'ultimo quantificato in € 600,00) a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento;
- il rimborso della somma di € 200,00, a titolo di quota insoluta;
- gli interessi legali dalla data dell'estinzione;
- le spese legali.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- in primo luogo, *"l'errore in cui è incorso il rappresentante della ricorrente"*, che ha convenuto innanzi all'ABF anche una società veicolo, non soggetta alla vigilanza di Banca d'Italia;
- l'improcedibilità del ricorso, in quanto con la nota identificata come reclamo la ricorrente non ha contestato un comportamento anche omissivo della scrivente, che è un mero prestatore di servizi per conto della società veicolo (d'ora in poi anche SPV);
- il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di aver assunto, nel caso di specie, la veste di mero servicer nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, nella quale la società veicolo si è resa cessionaria – fra l'altro – del credito vantato

dall'originario istituto mutuante nei confronti dell'odierno ricorrente. Evidenza che ciò che rileva, ai fini della legittimazione passiva dell'intermediario, non è la presenza del logo di quest'ultimo sui suddetti documenti, bensì l'effettivo incasso da parte di quest'ultimo delle somme di cui viene chiesto la restituzione. Nel caso di specie, è stata la società veicolo – che ha predisposto il conteggio estintivo e la liberatoria – l'effettiva destinataria del pagamento eseguito dalla ricorrente per l'estinzione anticipata del finanziamento; in particolare, il pagamento eseguito dal ricorrente per l'estinzione anticipata del finanziamento è stato corrisposto a mezzo bonifico presso il conto bancario intestato all'intermediario cedente e poi trasferito mediante giroconto sul conto bancario della SPV;

- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione, degli interessi per € 770,71 e delle commissioni finanziarie pro quota per € 10,80, nonché dei ratei pervenuti successivamente all'estinzione anticipata relativi alle mensilità 06-07-08-09/2015 (questi ultimi a mezzo bonifico bancario del 19/02/2016);
- con riferimento al premio assicurativo, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la compagnia assicurativa ha percepito le somme ed è, pertanto, l'unica obbligata alla loro restituzione;
- la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, in quanto trattasi di costi afferenti alla fase genetica del contratto, da cui erano estranei sia la scrivente che la SPV; in ogni caso, l'assenza in contratto di commissioni bancarie o finanziarie;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il procedimento innanzi all'ABF non richiede l'assistenza di un legale.

Tanto premesso, chiede all'Arbitro di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza della condizione di procedibilità; in subordine, di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito; in ulteriore subordine, di ritenere che nulla è dovuto alla ricorrente oltre a quanto già riconosciuto dalla società veicolo in sede di estinzione anticipata del finanziamento.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione dell'Arbitro si inquadra nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, rispetto alle quali occorre valutare la legittimazione passiva nei giudizi ABF dell'intermediario resistente con funzioni di *servicer* dell'operazione.

A tal riguardo, il Collegio richiama il proprio orientamento in proposito, in considerazione del quale si ritiene di negare la legittimazione passiva dell'intermediario *servicer* che non abbia ricevuto il pagamento di anticipata estinzione del prestito. Al contrario, l'orientamento dell'Arbitro riconosce la legittimazione dell'intermediario *servicer* quando, all'atto dell'estinzione del finanziamento, detto *servicer* abbia proceduto all'incasso di somme relative ad oneri che avrebbero dovuto invece essere retrocessi al finanziato, perché non maturati, così rendendosi effettivo accipiens di un indebito oggettivo (cfr. Coll. di Coordinamento dec. n. 6816/18).

Nel caso in specie, preliminarmente, il Collegio rileva che la ricorrente ha convenuto dinanzi all'ABF anche una SPV, soggetto nei confronti del quale l'Arbitro ha già negato di potersi pronunciare: in seguito alla riforma del Titolo V del Tub (disposta dal D.Lgs. n. 141/2010), i soggetti cessionari di credito, vale a dire le SPV, non sono più qualificati come intermediari finanziari, pertanto l'eventuale richiesta di ripetizione delle commissioni ed oneri non goduti presentata a questo Arbitro dovrebbe essere dichiarata inammissibile qualora si ritenesse come unico legittimato passivo la SPV in qualità di cessionario (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 6861/2018).

Con riferimento alla mancanza del preventivo reclamo eccepita dalla resistente, il Collegio evidenzia che il reclamo versato in atti risulta indirizzato anche all'intermediario resistente ed ha ad oggetto la richiesta di retrocessione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento in discussione.

In merito al difetto di legittimazione passiva eccepito in subordine dalla resistente, al fine di accertare se l'odierna convenuta possa essere considerata il soggetto che ha ricevuto il pagamento al momento dell'estinzione anticipata, il Collegio osserva che, innanzitutto, il conteggio estintivo è stato sottoscritto unicamente dalla SPV; peraltro, quest'ultima, oltre ad utilizzare una carta intestata condivisa con l'odierna convenuta, ha comunicato alla ricorrente che *"ogni pagamento relativo alla suddetta posizione [contratto di cessione del quinto] dovrà continuare ad essere effettuato secondo le modalità ad oggi vigenti, quindi senza modificare le coordinate bancarie già in uso"* ed ha invitato a contattare il servicer, per gli aspetti attinenti alla posizione e *"per ogni necessità di chiarimento"*.

Inoltre, il Collegio osserva che il conteggio estintivo non riporta l'intestatario delle coordinate del conto corrente bancario al quale effettuare il pagamento del saldo; al riguardo, l'intermediario convenuto afferma che il suddetto conto è intestato all'intermediario cedente, il quale avrebbe poi trasferito l'importo *"mediante giroconto sul conto bancario [della SPV]"*.

Ed ancora, il Collegio evidenzia che anche la *liberatoria* è stata sottoscritta dalla SPV cessionaria del credito, su carta intestata condivisa con l'odierna convenuta. In proposito, la resistente produce la copia del bonifico bancario del 19/02/2016, con cui la SPV ha provveduto ad effettuare i pagamenti relativi ai ratei pervenuti post estinzione in relazione alle mensilità giugno/settembre 2015.

Alla luce di quanto evidenziato, il Collegio ritiene che tanto la fase di estinzione del finanziamento (emissione del conteggio e ricezione del pagamento), quanto quella successiva (rimborsi per somme non dovute) sia stata gestita unicamente dalla SPV e che, pertanto, sarebbe l'*accipiens* del pagamento ed unico soggetto su cui graverebbe l'indebito.

Ne consegue che l'intermediario resistente, non avendo ricevuto il pagamento indebito, non possa considerarsi passivamente legittimato rispetto alla pretesa dedotta nel presente ricorso, il quale non può dunque essere accolto (analogamente, cfr. Collegio di Bari, dec. n. 14563/18).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI